

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 63/24/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il ricorrente Ga. Gi. residente a Corbetta (Mi), rappresentato, difeso e domiciliato c/o lo studio dei Ragg. Ca. e Cr. in Inveruno (Mi) via vitt. Veneto n.12; esercente l'attività di agente di commercio, inoltra ricorso avverso provvedimento di diniego del rimborso IRAP relativo agli anni 2004-2005-2006-2007 e 2008 in quanto sostiene di non essere soggetto ad IRAP in quanto svolge un'attività commerciale in assenza di elementi di organizzazione di capitale o del lavoro altrui.

L'Agenzia delle Entrate ritiene che la parte ricorrente rientri a pieno titolo nel concetto di impresa strutturata ed organizzata con l'ausilio di collaboratori e beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per essere considerato non soggetto Irap. Rileva inoltre che per i versamenti effettuati prima del 20/11/2005 il ricorso risulta inammissibile per intervenuta decadenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Avverso il provvedimento con il quale l'Agenzia delle Entrate ha respinto la domanda di istanza di rimborso dell'IRAP per gli anni dal 2004 al 2008, il sig. Ga. Gi. ricorreva a questa Commissione chiedendo l'accoglimento di tale richiesta in quanto la propria attività era priva di autonomia organizzativa e senza La partecipazione di dipendenti o collaboratori. E pertanto chiedeva il rimborso di quanto versato.

Nel merito della domanda visto la sentenza della Corte Costituzionale n° 156/2001 questa Commissione rileva che il tributo IRAP non colpisce il reddito ma il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate.

Osserva ancora a pena di rilevare l'infondatezza della richiesta di illegittimità costituzionale, che l'individuazione della norma (articoli di legge) o la parte di essa la cui presenza nell'ordinamento lede la Costituzione negli articoli costituzionali, risulta essenziale.

Osserva ancora che per organizzazione - elemento essenziale per l'imposizione - si deve intendere impiego di capitali (ovviamente tecnici) e/o di lavoratori dipendenti o collaboratori, e che l'esistenza di un lavoratore autonomo, iscritto in albi, necessaria per l'esercizio di talune professioni così come prevedono gli ordinamenti professionali, non sposta i termini del problema che è e rimane l'individuazione, nella prestazione abituale di servizi, di una componente prevalente e comunque significativa data all'organizzazione e solo laddove venisse accertata l'assenza di tale componente verrebbe meno il presupposto.

In altre parole ritiene questa Commissione che l'imponibilità è data allorché i servizi sono prestati in modo significativo all'organizzazione.

Nel caso di specie, ritiene questa Commissione, che esiste la componente "organizzativa" nelle prestazioni erogate in funzione di quanto dichiarato dal ricorrente stesso negli studi di settore e precisamente l'esistenza di un collaboratore familiare, elevati importi in detrazione per prestazioni di servizi riferiti a procacciatori d'affari o promotori finanziari, due autovetture, e diversi cespiti ammortizzabili che eccedono il minimo indispensabile per poter essere considerato non soggetto Irap.

P.Q.M.

la Commissione respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di € 500,00.